

COMUNE DI FLORIDIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING



(approvato con Delibera di Consiglio Comunale. n. 6 del 03-02- 2012)

INDICE

PARTE I	- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
Art. 1	- OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
Art. 2	- DEFINIZIONI	5
Art. 3	- ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE	6
Art. 4	- ATTIVITÀ DI ESTETISTA.....	6
Art. 5	- ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E DI PIERCING.....	7
PARTE II	- NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	8
Art. 6	- FORMA DI IMPRESA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, ACCONCIATORE, TATUAGGIO E PIERCING.....	8
Art. 7	- REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALLE ATTIVITÀ	8
Art. 8	- REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO ALLE ATTIVITÀ.....	8
Art. 9	- REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ.....	9
Art. 10	- ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA IN ALTRE STRUTTURE.....	10
Art. 11	- ATTIVITÀ ESERCITATE IN FORMA MISTA.....	10
Art. 12	- ATTIVITÀ ESERCITATE IN FORMA PROMISCUA.....	11
Art. 13	- ATTIVITÀ MONOSPECIALISTICHE	11
Art. 14	- VENDITA PRODOTTI	11
PARTE III	- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ	12
Art. 15	- TITOLI ABILITATIVI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	12
Art. 16	- OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE	12
Art. 17	- OBBLIGO ESPOSIZIONE DELLA S.C.I.A.	14
Art. 18	- ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO.....	14
Art. 19	- ATTIVITÀ DIDATTICHE	14
Art. 20	- MODIFICHE DEGLI ESERCIZI ESISTENTI.....	15

Art. 21 - SOSPENSIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ	15
Art. 22 - SUBINGRESSO.....	15
Art. 23 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE	16
Art. 24 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	16
PARTE IV - ORARI E TARIFFE	17
Art. 25 - ORARI	17
Art. 26 - OBBLIGO ESPOSIZIONE ORARI E TARIFFE.....	17
PARTE V - NORME IGIENICO-SANITARIE UTENTI ED ADDETTI.....	18
Art. 27 - NORME DI CARATTERE GENERALE	18
Art. 28 - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DEI LOCALI	18
Art. 29 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI	20
Art. 30 - ATTREZZATURE, SUPPELLETTILI E BIANCHERIA DEGLI ESERCIZI	22
Art. 31 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ	23
Art. 32 - NORME COMPORTAMENTALI.....	24
Art. 33 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING	25
Art. 34 - PRODOTTI UTILIZZATI NELL'ATTIVITÀ.....	25
Art. 35 - PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO	26
Art. 36 - STERILIZZAZIONE.....	26
Art. 37 - DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO.....	28
Art. 38 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	28
PARTE VI - CONTROLLI E SANZIONI.....	29
Art. 39 - CONTROLLI	29
Art. 40 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	29
Art. 41 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA.....	30
Art. 42 - ATTIVITÀ ABUSIVE	30
Art. 43 - RICORSI.....	30
PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI	31

Art. 44 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO.....	31
Art. 45 - NORME TRANSITORIE E FINALI	32
Art. 46 - DISAPPLICAZIONI DI NORME PRECEDENTI	32
Art. 47 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	32

PARTE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia, disciplina su tutto il territorio del comune di Floridia le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e applicatore di piercing.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

- libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
- valorizzazione delle attività artigianali nelle loro diverse espressioni, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 8 agosto 1985 n. 443 "Legge - quadro per l'artigianato" e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento tutti coloro che, sia come Impresa individuale che collettiva, esercitano l'attività di acconciatore e di estetista, rispettivamente ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 23 maggio 1991, n. 35.

Il Comune disciplina con il presente Regolamento le predette attività, in qualunque luogo esse vengano esercitate, sia esso pubblico o privato, anche se la prestazione viene resa dagli interessati a titolo gratuito.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività nei luoghi di cura e riabilitazione o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con le pubbliche amministrazioni; non è ammesso lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **-qualificazione professionale:** il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista in forma imprenditoriale;
- b) **-qualifica professionale:** il requisito professionale per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento in forma non imprenditoriale, valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo svolgimento di lavoro subordinato;
- c) **-direttore tecnico o direttore d'azienda:** la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;

- d) **-attività prevalente:** l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente;
- e) **-unità funzionale:** spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività;
- f) **-segnalazione certificata di inizio attività:** segnalazione con la quale l'operatore attesta di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti da uno specifico Regolamento.

Art. 3 - ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla Legge 14/2/1963 n. 161 e successive modificazione (Legge 23/12/1970, n. 1142) assumono la denominazione di "attività di acconciatore" (Legge 17/8/2005, n. 174) e tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli - compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, volti a modificarne, migliorarne, mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico - e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Le imprese di acconciatore nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico - limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale.

L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile;

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, alberghi, centri benessere, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono comunque sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 4 - ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Rientrano nell'attività di estetista le seguenti:

1. **centro di abbronzatura o "solarium":** quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
2. **ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico:** quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;

3. **“disegno epidermico o trucco semipermanente”**: quella comprendente un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni;
4. trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio **sauna e bagno turco**;
5. realizzazione del **make-up o maquillage o trucco**.

Art. 5 – ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E DI PIERCING

Nelle more dell'approvazione di una disciplina generale della materia, l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è subordinato alle norme del Ministero della Salute ha elaborato su indicazione del Consiglio Superiore di Sanità, con note n. 2.8/156 e n.2.8/633, rispettivamente del 5 febbraio 1998 e del 16 luglio 1998 "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" adottate con Decreto della Regione siciliana del 31 luglio 2003.

Ai fini dell'applicazione del comma 1:

- a)** l'attività di **tatuaggio** comprende l'insieme di trattamenti e tecniche manuali, variamente denominate, che consistono nella colorazione permanente della cute mediante l'introduzione, con microaghi, di pigmenti nel derma, tramite l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, ecc.), al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni;
- b)** l'attività di **piercing** consiste nella perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, con l'inserimento cruento di anelli metallici o altre decorazioni di diversa forma e fattura.

Le attività di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto dei requisiti di idoneità soggettiva ed igienico sanitari dei locali e delle attrezzature previsti dalle norme dettate dal Ministero della Salute di cui al comma 1.

PARTE II - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 6 - FORMA DI IMPRESA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, ACCONCIATORE, TATUAGGIO E PIERCING

Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere esercitate nelle forme di impresa individuale o di società di persone o di capitale, secondo quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443, 4 gennaio 1990, n. 1 e della legge regionale del 23 maggio 1991, n. 35.

E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio;

Le superiori attività possono essere svolta presso il domicilio dell'esercente in possesso della necessaria autorizzazione, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza.

L'esercizio dell'attività presso il luogo designato dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurate dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto, all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 3 della legge n. 1/90.

Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo.

Art. 7 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALLE ATTIVITÀ

Lo svolgimento dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia da parte dei seguenti soggetti:

- del titolare nell'impresa individuale;
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
- del direttore tecnico;
- dai soggetti qualificati.

Fatta salva l'osservanza delle norme edilizio-urbanistiche, di sicurezza ed igienico-sanitarie dei locali e delle attrezzature, l'esercizio delle attività è altresì subordinato al conseguimento della rispettiva qualificazione professionale.

Art. 8 - REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO ALLE ATTIVITÀ

Lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato altresì al possesso della relativa qualificazione professionale.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

a) nel caso di imprese artigiane:

- dal titolare, nel caso di impresa individuale;
- in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all'attività;
- b) in caso di impresa non artigiana:** dal Direttore tecnico
- c) nel caso di imprese societaria,** diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985:
- dal Direttore tecnico/direttore d'azienda, nel caso in cui l'impresa individuale non sia artigiana.

Le imprese non artigiane devono nominare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso della qualificazione professionale. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di qualifica professionale.

I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età, essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare tale attività e conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.

A tal fine, viene stabilita l'obbligatorietà di frequenza - con il superamento dell'esame finale - di un corso specifico, articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dell'attività di tatuaggio e piercing, previsto e curato dall'Azienda sanitaria locale.

Art. 9 - REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e di piercing possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. I servizi igienici dovranno essere separati da quelli adibiti a civile abitazione.

Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, di due o più attività disciplinate dal presente Regolamento, deve essere presentata in ogni caso una S.C.I.A. (**Segnalazione Certificata di Inizio Attività**) per ogni singola attività attestante la sussistenza dei requisiti prescritti per ciascuna di esse.

Questi deve, però, consentire i controlli da parte delle competenti autorità nei locali adibiti all'esercizio della professione ed uniformarsi ai requisiti soggettivi ed oggettivi di leggi e di regolamento.

Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

È fatta salva la possibilità di esercitare, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, unicamente le attività di estetista e acconciatore presso:

- la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente

stesso;

- a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo;
- per particolari eventi (ad esempio, matrimoni, attività dimostrative in occasione di promozioni commerciali);
- nei luoghi di cura o di riabilitazione (ad esempio, ospedali, case di cura, ricoveri, centri per anziani e disabili);
- nei luoghi di detenzione, nelle caserme;
- in altri luoghi per i quali siano stipulate, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Le prestazioni di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, svolte in scuole private, utilizzando modelli-clienti che corrispondano un compenso di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, sono soggette al presente Regolamento.

Art. 10 - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA IN ALTRE STRUTTURE

Fermo il divieto di esercitare le attività di cui agli artt. 3 e 4 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi.

Nei centri medici, nei centri medici di riabilitazione, nelle cliniche private e simili, nelle strutture sanitarie riconosciute, nelle strutture turistico-ricettive, nelle palestre, possono essere avviate e autorizzate attività di acconciatore ed estetista, riservate agli utenti di dette strutture, nel rispetto comunque della vigente normativa igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e purchè chi esercita le suddette attività sia in possesso dei requisiti professionali.

Le attività di estetista e acconciatore possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente Regolamento, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, in locali fisicamente separati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.

Nello svolgimento delle attività di tatuaggio e di piercing devono essere osservate altresì le disposizioni di cui all'articolo 34 del presente Regolamento.

Art. 11 - ATTIVITÀ ESERCITATE IN FORMA MISTA

Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere esercitate esclusivamente dalla medesima impresa, in unità funzionali fra loro collegate. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale nel rispetto dei relativi requisiti.

Le unità funzionali devono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali depositi per attrezzature di pulizia dei locali, reception, sala d'attesa, locali di deposito, servizi igienici, spogliatoi personale.

Nel caso in cui l'attività mista di estetista e di acconciatore sia esercitata da impresa individuale artigiana, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in

possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.

Qualora l'attività mista di estetista e di acconciatore sia svolta in una delle forme societarie, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Art. 12 - ATTIVITÀ ESERCITATE IN FORMA PROMISCUA

Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della legge, purché nel rispetto del presente Regolamento e delle Leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale.

Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

Le unità funzionali relative alle attività estranee al campo del presente Regolamento devono possedere le caratteristiche previste dalle leggi di settore che le disciplinano. Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d'attesa e/o reception.

Art. 13 - ATTIVITÀ MONOSPECIALISTICHE

Gli esercizi ove si eseguono in forma monospecialistica trattamenti o prestazioni di carattere estetico, di solarium o abbronzatura o altro, mediante l'utilizzo di attrezzature indicate nell'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche a gettone o noleggio, sono assoggettate al presente Regolamento.

Art. 14 - VENDITA PRODOTTI

Alle imprese esercenti l'attività di cui al presente regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici, parrucche ed affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni sul commercio contenute nella L.R. 22/12/1999 n. 28.

I prodotti e gli altri beni predetti possono essere quindi venduti liberamente dall'esercente senza necessità di ulteriori adempimenti.

PARTE III - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 15 - TITOLI ABILITATIVI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Le attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n.1 e alle normative regionali sono soggette a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), disciplinato dall'art. 49, commi 4-bis e seguenti, della legge n. 122 del 2010.

La S.C.I.A. tiene luogo di *"ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi"*,

Le predette attività non sono subordinate al rispetto di alcun criterio relativo a distanze minime o a parametri numerici, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.

Art. 16 - OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Chiunque intenda esercitare l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico del Comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 07/08/1990 n. 241, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Responsabile Sportello Unico, disponibile sul sito del Comune, disponibile presso l'ufficio preposto.

La S.C.I.A. deve contenere:

- a) le complete generalità ed il codice fiscale del titolare in caso di impresa individuale, ovvero la ragione sociale, la sede legale, partita Iva e le generalità del legale rappresentante in caso di società;
- b) nel caso di impresa gestita in forma societaria, la ragione sociale, la sede legale, la partita I.V.A. e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore tecnico d'azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese;
- c) precisa ubicazione e caratteristiche del locale ove si intende esercitare l'attività, compresa la specifica indicazione dei metri quadrati da destinare all'esercizio dell'attività e la posizione dei locali relativamente all'ubicazione o meno al piano terra;
- d) tipologia dell'attività che si intende esercitare e la qualifica professionale;
- e) designazione responsabile tecnico;

La S.C.I.A. deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relative a:

- a) titolo della disponibilità del locale;
- b) possesso dei requisiti urbanistico-edilizi, di destinazione d'uso, di accessibilità dei locali ai sensi del D.M. 236 del 14/06/1989 e s.m.i. (superamento delle barriere architettoniche), con particolare riferimento al titolo abilitativo edilizio e alla conformità edilizia/agibilità dei locali;
- c) responsabile tecnico dell'attività in possesso di qualificazione professionale di cui all'art. 3, comma 5 della Legge n. 174/2005, sia esso titolare dell'impresa o altra figura designata (socio, collaboratore, direttore); detta qualificazione, risultante da attestazione rilasciata dalla competente Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio, deve essere già

posseduta all'atto della presentazione della SCIA stessa; gli attestati dei corsi di formazione svolti non sostituiscono la sopra citata documentazione.

d) dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di idoneità igienico- sanitaria dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività di cui al vigente Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, nonché alla conformità degli impianti tecnologici.

Alla S.C.I.A. occorre allegare:

- 1 - certificato attestante la qualifica professionale del richiedente rilasciata dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la C.C.I.A.A., ai sensi delle Leggi nn. 161/1963 e 1142/1970:
 - nel caso di società, la qualificazione professionale dovrà essere posseduta da :
 - Società in nome collettivo: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore della maggioranza dei soci (*nel caso in cui i soci siano due è sufficiente che uno solo di loro ne sia in possesso*);
 - Società in accomandita semplice: qualifica professionale per l'esercizio acconciatore da parte di tutti i soci accomandatari.
 - Società a responsabilità limitata a Socio unico: qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore dell'unico socio.
 - Società non artigiana: nomina di un direttore tecnico d'azienda con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore rilasciata dalla competente Commissione Provinciale dell'Artigianato (C.P.A),
- 2 - per le imprese societarie deve essere presentato l'atto costitutivo della società;
- 3 - iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8/8/1985, n. 443 (è ammessa la dichiarazione che la ditta si iscriverà all'albo delle imprese artigiane);
- 4 - iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiana;
- 5 - certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature ed impianti, nonché delle apparecchiature impiegate per l'esercizio dell'attività di estetica (vedi allegato di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1). A tal fine deve essere allegato il certificato igienico-sanitario rilasciato dal competente servizio di igiene pubblica dell'A.S.P.;
- 6 - idoneità sanitaria del personale addetto; a tal proposito devono essere allegate le certificazioni rilasciate dal competente servizio di igiene pubblica dell'A.S.P. relative alla idoneità sanitaria di tutti gli addetti all'attività (titolare, personale, direttore d'azienda, etc.);
- 7 - idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico edilizio. I locali debbono essere in possesso di certificato di agibilità per la destinazione d'uso artigianale o commerciale. Per gli immobili costruiti anteriormente all'anno 1934, in sostituzione del certificato di agibilità, si potrà presentare una perizia giurata attestante l'epoca di costruzione dell'immobile, l'idoneità statica, la destinazione d'uso dello stato di fatto, il possesso dei requisiti igienico-sanitari e la mancanza di cause di insalubrità.
- 8 - nel caso di svolgimento dell'attività presso il domicilio dell'esercente, i locali debbono essere in possesso di certificato di agibilità per la destinazione d'uso di civile abitazione, ma dotati di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione;
- 9 - titolo di proprietà o godimento del locale o eventuale contratto di locazione dello stesso;
- 10 - requisiti morali. Dovrà essere esibita autocertificazione dalla quale si evinca che il richiedente non si trova in una causa di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (normativa antimafia), né di alcuna delle condizioni di interdizione previste dall'art. 5 della legge 15/12/1990 n. 336 (normativa in materia di assegni bancari e postali). In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti morali devono essere posseduti da

tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 ;

- 11 – n. 3 piantine planimetriche del locale dove si intende esercitare l'attività in scala da 1/100 e n. 3 relazioni tecniche, debitamente datate e siglate da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;
- 12 – relazione inerente il possesso delle caratteristiche dei locali a garantire la accessibilità, l'adattabilità di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 13 – certificato di conformità impianto elettrico ai sensi del D.M. n. 37/2008.

Per i cittadini stranieri extracomunitari la S.C.I.A. deve altresì contenere la dichiarazione che il richiedente conosce le norme del presente regolamento comunale e che ad esse si sottopone senza riserve.

Art. 17 - OBBLIGO ESPOSIZIONE DELLA S.C.I.A.

La S.C.I.A., con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività. Analogamente, dovrà essere esposta la dichiarazione di subingresso e la comunicazione di modifica del responsabile tecnico.

Presso i locali dell'esercizio deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista.

Art. 18 - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

Nell'ambito dell'istruttoria amministrativa il Responsabile dello Sportello Unico, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, assegnerà un termine entro il quale il soggetto dovrà provvedere al completamento della pratica.

In caso di mancato adempimento il Responsabile dello Sportello Unico adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Della presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), viene data comunicazione ai seguenti uffici:

- a) Ufficio Tributi ;
- b) Comando di Polizia Municipale.

La comunicazione costituisce l'unico titolo necessario e sufficiente per il diritto di esercitare, nell'ambito del territorio comunale, la specifica attività nei locali e nella forma in essa stabilita. Essa è strettamente personale e non può essere ceduta.

Entro 90 giorni dalla data di avvio dell'attività, il responsabile del procedimento provvederà d'ufficio a richiedere visura comprovante l'avvenuta iscrizione o denuncia esercizio nel Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.

Art. 19 - ATTIVITÀ DIDATTICHE

Le attività del presente Regolamento esercitate a fini didattici sono soggette a S.C.I.A.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) idoneità igienico - sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni.

Art. 20 – MODIFICHE DEGLI ESERCIZI ESISTENTI

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli atti, deve essere comunicata al Comune a lavori ultimati, precisando gli estremi del titolo che ha permesso l'effettuazione degli stessi e della relativa agibilità. Deve essere acquisito prima od all'atto della ripresa dell'attività nei locali modificati o trasformati, un nuovo certificato di conformità igienico-sanitaria.

Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività, mediante comunicazione scritta al Comune, da inviare entro due giorni dalla data di effettuazione dell'aggiunta o dismissione.

Art. 21 - SOSPENSIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'Ufficio competente.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.

La sospensione dell'attività per periodi superiori al mese è comunicata al Comune prima od all'atto dell'inizio del periodo di sospensione.

Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione ben visibile e leggibile dall'esterno del locale.

Art. 22 – SUBINGRESSO

Il trasferimento dell'azienda in gestione pro-tempore o in titolarità, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, è soggetto alla S.C.I.A. e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il subentrante deve presentare la S.C.I.A. allo S.U.A.P. entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa e salvo proroga in caso di comprovata necessità.

La S.C.I.A. deve contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, non acquisibile d'ufficio da parte del Comune, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può continuare l'attività, dandone comunicazione al Comune competente, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni

dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature è tenuto ad osservare il disposto di cui al presente Regolamento.

Qualora l'esercizio non abbia subito modifiche, il subentrante dichiara la sussistenza dei requisiti oggettivi che hanno consentito originariamente l'esercizio dell'attività.

Art. 23 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita S.C.I.A. al Comune secondo le modalità previste all'art. 16 precisando, nella stessa, la data di effettivo inizio dell'attività nella nuova sede.

Art. 24 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa devono darne notizia al competente ufficio comunale.

PARTE IV - ORARI E TARIFFE

Art. 25 - ORARI

Gli orari giornalieri dell'attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti da ogni singolo operatore.

Gli esercizi che svolgono attività in forma mista o promiscua osservano l'orario previsto per l'attività prevalente: la prevalenza viene calcolata in base al volume d'affari.

La gestione di reparto segue l'orario di apertura praticato dal titolare.

Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di una ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.

Art. 26 - OBBLIGO ESPOSIZIONE ORARI E TARIFFE

In ogni esercizio deve essere esposto in modo ben visibile un cartello indicante le tariffe dei corrispettivi per i vari servizi resi,.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio. I titolari di esercizi operanti presso centri commerciali rispettano l'orario della struttura in cui sono inseriti.

PARTE V - NORME IGIENICO-SANITARIE UTENTI ED ADDETTI

Art. 27 - NORME DI CARATTERE GENERALE

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari spetta al Responsabile Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica e deve essere compiuto in base alle leggi vigenti ed alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica occorrendo detterà tutti gli accorgimenti ritenuti opportuni per rendere i locali idonei entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni.

Decorso il termine assegnato saranno eseguiti ulteriori accertamenti da parte del Responsabile Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica che esprimerà il parere scritto.

Ogni Impresa dovrà corrispondere l'importo prescritto per i diritti sanitari vigenti.

Art. 28 - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DEI LOCALI

Le attività di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso.

Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di acconciatore.

Salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 49, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

I locali dovranno possedere i requisiti necessari a garantire la accessibilità, l'adattabilità e la visibilità di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

A) - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI

- Le altezze (*) dei locali devono essere conformi a quanto previsto dall'art.9 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161: ovvero almeno 270cm.
- Se l'attività viene svolta in locali seminterrati e/o interrati, è necessaria l'acquisizione della deroga art. 65 D.L. 81 (ex art. 8 D.P.R. n°303/56), da richiedere presso la ASP, al Servizio UOPSAL (U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) territorialmente competente. Si precisa che qualora non vi siano dipendenti e/o soci il titolare non deve richiedere tale deroga.

- Se i vani non dispongono di aerazione naturale diretta regolarmente (**), è richiesto un impianto di trattamento dell'aria, con sia la dichiarazione di conformità e sia la relazione tecnica.
- La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumenta di mq 4.00 per ogni ulteriore postazione (***), ai sensi dell' art. 8 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161.
- I pavimenti dell'esercizio devono essere a superficie unita e lavabile.
- Le pareti dell'esercizio devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile sino a 1,80 mt., ai sensi dell'art. 9 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161.
- Il servizio igienico, regolarmente aerato, deve essere accessibile dall'interno dell'esercizio ed a uso esclusivo dell'attività; inoltre deve essere:
 - dotato di regolare antibagno;
 - dotato di lavello a comando non manuali;
 - dotato di porta dell'antibagno del tipo a tenuta;
 - dotato di pavimento con superficie di materiale impermeabile liscio lavabile e ben connesso;
 - dotato di pareti rivestite sino a 2,00 mt. Di materiale impermeabile e facilmente lavabile;
 - presente, in caso di sub ingresso, la dichiarazione dell'Amministratore del Condominio di uso esclusivo del servizio igienico esterno.
- Gli spazi ad uso cabina per il trattamento estetico possono essere delimitate da pareti non a tutta altezza, di regola non superiore ai 2/3 dell'altezza del locale e comunque conformi al diritto di privacy dell'utente.
- Le cabine di estetica devono essere dotate di regolare lavamani.

B) – DOTAZIONE MINIMA PREVISTA

- La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all'esercizio ed alla conservazione di strumentazione ed attrezzatura.
- Deve essere presente almeno uno spazio e/o armadio per il materiale pulito.
- Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti.
- Deve essere presente idoneo sistema di disinfezione per la strumentazione in uso.

C) – DICHIARAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE

- E' richiesta la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37 del 2008 per le nuove attività , ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.

- E' richiesta la dichiarazione di conformità dell'impianto e/o apparecchio alimentato a gas ai sensi del D.M. 37 del 2008 per le nuove attività , ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.
- Sono richieste le schede tecniche attestanti le certificazioni del rispetto norme UNI-CEI apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico.

D) – DISINFEZIONE

- Le attività di parrucchiere ed estetista devono avere in loco attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi e relativo documento della procedura utilizzata.

(*) Altezze dei locali:

-si considera l'altezza media ponderale dei locali.

() Aerazione naturale diretta:**

-deve essere garantita da serramenti apribili con comando facilmente azionabile ad altezza uomo, che abbiano superficie pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato.

(*)Superfici dei locali:**

-un locale (spazio delimitato da pareti a tutta altezza) non può avere superficie inferiore a mq. 9.00.

Art. 29 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari:

a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri quadrati per ogni successivo;

b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:

- un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;

- un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, priva di maniglia interna e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere;

- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori;

- un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i

prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;

- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;

c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:

- avere un'altezza non inferiore a quella prevista dalla norme urbanistiche vigenti.
- essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;
- avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (di norma la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 vol/h;
- avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego.

Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio attività devono essere dotati di almeno due servizi igienici nei seguenti casi:

a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);

b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70.

Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "spazio attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione.

I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di:

- lavandino con acqua corrente calda e fredda;
- distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.

E' obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.

I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

Quando congiuntamente all'attività di acconciatore e/o di estetista sia esercitata quella di tatuaggio e piercing o di trucco semi permanente si osservano le disposizioni delle norme di cui al Ministero della Salute ha elaborato su indicazione del Consiglio Superiore di Sanità, con note n.

2.8/156 e n.2.8/633, rispettivamente del 5 febbraio 1998 e del 16 luglio 1998 "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" adottate con Decreto della Regione siciliana del 31 luglio 2003. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, lo spogliatoio e il ripostiglio.

In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, l'attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.

Art. 30 - ATTREZZATURE, SUPPELLETTILI E BIANCHERIA DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.

Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta pronto soccorso.

Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.

L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;

b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;

c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;

d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;

e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;

f) la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:

- autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;

- stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore;

- sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è ottenuta mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere. Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione. Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;

g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili;

h) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l'operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;

i) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.

In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.

È vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.

Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

Art. 31 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.

Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.

Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.

Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.

Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.

È fatto obbligo l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938 e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acidotioglicolico e tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.

Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla Legge n. 713/1986.

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

Art. 32 - NORME COMPORTAMENTALI

1) Abbigliamento del personale

Il personale, sia titolare sia dipendente, deve curare particolarmente l'igiene personale ed indossare un vestiario specifico e idoneo da cambiare giornalmente.

E' opportuno che durante l'orario di lavoro gli operatori indossino sopravvesti o apposite divise possibilmente di colore chiaro e sempre in perfette condizioni di pulizia.

2) Igiene delle mani

L'igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:

- a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;
- b) assenza, durante l'esercizio dell'attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi;
- c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
- d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
 - all'inizio e al termine dell'attività lavorativa;
 - dopo l'uso dei servizi igienici;
 - preliminarmente e successivamente all'esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;

- successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico del cliente;

e) l'operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro;

f) è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:

- sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;

- sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

3) Altre norme comportamentali

- a) La biancheria (asciugamani, lenzuolini, accappatoi e simili) deve essere pulita e cambiata di volta in volta per ogni persona; è preferibile l'impiego di materiale monouso.
- b) Dopo ogni utilizzo le spazzole per i capelli devono essere accuratamente lavate.
- c) I pettini od altro materiale di plastica dopo essere stati lavati con un detergente, vanno immersi in una soluzione disinfettante (ad esempio ipoclorito di sodio).
- d) Gli oggetti taglienti metallici (i rasoi, le forbici, le macchine per il taglio dei capelli, gli strumenti da manicure e pedicure ecc.) dopo ogni uso vanno accuratamente lavati con acqua e detergente e quindi immersi in una soluzione disinfettante che va cambiata giornalmente ovvero trattati con il calore; successivamente al trattamento di pulizia e disinfezione gli strumenti devono essere adeguatamente conservati in contenitori idonei chiusi, nelle massime condizioni di pulizia.
- e) Le parti degli apparecchi meccanici di uso estetico che vengono a contatto con il corpo umano e che non sono monouso, devono essere sostituite per ogni singolo cliente e lavate ove possibile con acqua corrente e detergente altrimenti pulite con salviette sterili imbevute di detergente; vanno quindi disinfettate con un prodotto idoneo a seconda della loro natura plastica o metallica.
- f) Lavandini, lava-capelli e lava-piedi, dopo essere stati lavati con un detergente, devono essere disinfettati spargendovi una soluzione di ipoclorito di sodio o di polifenoli che va lasciata asciugare spontaneamente.
- g) Un contenitore internamente rivestito con materiale lavabile e disinfettabile deve essere destinato al deposito della biancheria sporca.
- h) Le attrezzature in dotazione presso l'attività di estetica devono corrispondere a quelle indicate nell'elenco, eventualmente aggiornato, in possesso del Comune, e devono essere in possesso del marchio CE.
- i) I cosmetici impiegati nell'attività vanno conservati nelle confezioni originali con la documentazione relativa alla corrispondenza alla normativa vigente.

Art. 33 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Devono essere sempre richieste all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e di piercing, in condizioni di sicurezza e deve essere acquisito il consenso scritto dell'avente diritto.

Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti la cui cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa, secondo le previsioni contenute nelle linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Art. 34 - PRODOTTI UTILIZZATI NELL'ATTIVITÀ

I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del

trucco semi permanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 del 20 febbraio 2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up).

Art. 35 - PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO

Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetica e di acconciatore per poter essere assunto in servizio e svolgere l'attività deve essere esente da malattie infettive e contagiose o da postumi di esse. L'accertamento viene eseguito con apposita visita medica.

La visita medica e l'accertamento di cui sopra dovranno essere rivedute con le cadenze previste per legge; Ogni caso accertato e sospetto di malattie trasmissibili di infezione della cute e delle mucose verificatosi tra il personale addetto all'esercizio dovrà essere dal titolare tempestivamente denunciato all'autorità sanitaria.

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un camice in perfetto stato di pulizia.

Prima di iniziare ciascun servizio, alla presenza del cliente, l'addetto dovrà lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e procedere ad asciugare le stesse in tovaglie tipo usa e getta; le stesse operazioni dovranno essere assicurate nel caso che il servizio venga successivamente interrotto e ripreso.

Tali procedure di prevenzione sono fondamentali ed insostituibili per garantire le migliori condizioni lavorative e per la tutela della salute, sia del cliente che del personale addetto alle operazioni.

Art. 36 - STERILIZZAZIONE

Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio, del piercing e dell'attività di estetista è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell'operatore nell'esercizio dove presta l'attività secondo le procedure di cui a seguito .

Nelle attività di estetista, tatuaggio e piercing nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall'operatore essa deve avvenire esclusivamente con l'impiego di autoclave.

È ammessa la sterilizzazione con ultrasuoni per l'attività di acconciature ed esclusivamente in cui il trattamento sia solo di taglio capelli.

Nel caso di manicure e pedicure, le attrezzature da sterilizzare rientrano nell'obbligo dell'uso dell'autoclave.

1) sterilizzazione in autoclave

La sterilizzazione in autoclave deve rispettare la seguente procedura, per fasi successive:

- a) pulizia meccanica a secco, l'attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore;
- b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
- c) asciugatura con salviette monouso;
- d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;

e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell'autoclave e nel rispetto delle norme di buona tecnica previste dalla norma UNI EN 13060: 2010;

La sterilizzazione in autoclave dovrà avvenire scegliendo il ciclo B) oppure S), mediante vapore a 134°C per almeno 5 minuti oppure a 126° per 20 minuti

(ciclo B)

vuoto frazionato

umidità residua < 0,2%

utilizzo:

strumenti imbustati

corpi cavi

materiali porosi

(cicloS)

vuoto semplice

utilizzo

strumenti imbustati, ma non cavi

f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassette o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità;

g) su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l'intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni;

h) I cassette o contenitori di cui alla lettera f), hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile;

g) l'operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.

Controlli sul ciclo di sterilizzazione:

a) Vacuum test (test di tenuta del vuoto): settimanali

b) Test di penetrazione del vapore: mensile

c) Prova biologica: controlli trimestrali

Le autoclavi inoltre, devono essere sottoposte a manutenzione programmata, secondo le indicazioni previste dal costruttore stesso.

2) ultrasuoni

Gli strumenti che non possono essere lavati e trattati immediatamente, vanno immersi in un pulitore ad ultrasuoni contenente un detergente attivo disinfettante. Per quanto concerne la concentrazione del detergente e il tempo d'immersione (al massimo un'ora) attenersi alle indicazioni del fabbricante.

procedura:

Indossare guanti in gomma

In caso di necessità, smontare gli strumenti

Pulire gli strumenti mediante il pulitore ad ultrasuoni, per 5 minuti. Procedere una seconda volta in caso di sporcizia persistente.

Lasciare gli strumenti all'interno dell'apparecchio spento; lasciare agire per il tempo indicato dal produttore

Risciacquare gli strumenti con acqua

Imbustare gli strumenti e riporli in cassetto dedicato di cui alla precedente lettera h)

Art. 37 - DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (D.M. 15 luglio 2003 n. 388 , all. I. azienda B o C art 1).

Art. 38 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività disciplinate dal presente Regolamento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

PARTE VI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 - CONTROLLI

Gli agenti di Polizia comunale, della forza pubblica ed il personale di Vigilanza igienico-sanitaria della competente A.S.P., incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

L'A.S.P. competente effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 40 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti, o in violazione delle modalità previsti dalla Legge n. 174 del 17.08.2005, è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria per importi non inferiori a € 250,00 e non superiori a € 5.000,00, secondo le procedure previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni.

Per attività di estetica esercitata in violazione delle modalità previsti dalla Legge n. 1/1990 o in mancanza di requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990.

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

In caso di sopravvenute gravi carenze dei requisiti igienico-sanitari, l'attività viene sospesa fino all'eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate nei termini stabiliti dall'Autorità Sanitaria Locale; qualora, trascorso il termine assegnato, si dovessero ripresentare gravi carenze nel corso di successive ispezioni, sarà emessa ordinanza di chiusura di esercizio.

Si provvede ad emettere ordinanza di chiusura di un esercizio di acconciatore/estetista nei seguenti casi:

- a) svolgimento dell'attività senza la S.C.I.A.;
- b) svolgimento dell'attività in assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali;
- c) qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti oggettivi previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere entro il termine massimo di 180 giorni le cause dell'inosservanza;
- d) perdita o mancanza della qualifica professionale, fatta eccezione per invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione;
- e) in caso di mancata attivazione dell'esercizio entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività salvo proroga giustificata da comprovata necessità.

Si provvede altresì alla chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi:

- a) gravi indisponibilità fisiche;
- b) maternità;
- c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'A.S.P.

Art. 41 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge o dal Regolamento, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene e/o sanità, il Sindaco può emanare provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, su segnalazione o conforme parere del settore igiene pubblica della competente A.S.P.

Art. 42 - ATTIVITÀ ABUSIVE

Il Responsabile Sportello Unico ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza S.C.I.A., disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile Sportello Unico dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 43 - RICORSI

Contro il provvedimento del Responsabile Sportello Unico che ordini la cessazione dell'attività per mancanza dei requisiti igienico-sanitari e/o che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza o la revoca è ammessa il ricorso al T.A.R., entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza della stessa.

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Non rientrano nell'attività di estetista e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, quali:

- le prestazioni di carattere medico terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- l'attività di naturopatia del benessere: il naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita;
- l'attività di miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed energetico dell'individuo, quali ad es. la riflessologia, la kinesifisiologia, lo shiatsu, il training autogeno, le discipline olistiche a scopo di relax shirodara, aromaterapia, riflessologia plantare, digitopressione cinese.

Sono altresì escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di:

- onicotecnico, consistente nell'applicazione e/o nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decolorazione;
- l'applicazione di ciglia finte, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce.

Non sono altresì soggette al presente Regolamento:

- le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale (ad esempio, la produzione di parrucche);
- le attività nelle quali si compiono azioni proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

Non è soggetta al presente Regolamento la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, da parte del titolare o gestore, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva: tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né al rilascio di autonomo titolo abilitativo.

La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse.

Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al

cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

Art. 45 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di inizio di efficacia del presente regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche del locale.

Le disposizioni riguardanti i requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano nell'ipotesi di esecuzione di piercing al lobo dell'orecchio unicamente tramite dispositivi monouso, da parte di operatori commerciali; tale attività è consentita previa comunicazione all'A.S.P.

Art. 46 - DISAPPLICAZIONI DI NORME PRECEDENTI

Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia.

Art. 47 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è efficace una volta decorsi 15 giorni di pubblicazione sul sito informatico del Comune (albo on-line), della delibera consiliare di approvazione e sostituisce, abrogandoli, i vigenti Regolamenti comunali per le medesime discipline, nonché ogni altro provvedimento correlato.

Il presente Regolamento, a validità illimitata, resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.